



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005005 UFFICIO PROGRAMMAZIONE E TARIFFE TPL**

DGR n. 374 del 26/06/2024

OGGETTO: L.R. 23 LUGLIO 1991, N. 40. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 26/06/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA

DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

DPE005005 UFFICIO PROGRAMMAZIONE E TARIFFE TPL

OGGETTO: L.R. 23 LUGLIO 1991, N. 40. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1991, n. 40, recante “*Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto “*Aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale*”, la quale rappresenta, in ordine cronologico, l’ultima manovra tariffaria approvata dalla Regione Abruzzo riguardo ai servizi di trasporto pubblico su gomma;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 24 marzo 2023, recante “*Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 738 del 12.12.2022. Ricognizione disponibilità e proroga affidamento in applicazione dell’art. 24, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25*”;

DATO ATTO che in attuazione di quanto previsto dell’art. 24, comma 5 *bis*, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25, la Regione Abruzzo ha dato corso, con le Deliberazioni n. 738 del 12 dicembre 2022 e n. 150 del 24 marzo 2023 alla proroga, fino al 31 dicembre 2026, degli affidamenti di trasporto pubblico locale su gomma in essere, con il contestuale

passaggio dal regime concessorio a quello contrattuale;

EVIDENZIATO che, nei documenti approvati con la richiamata DGR n. 150/2023, gli obiettivi indicati hanno riguardo al raggiungimento, da parte delle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, di una serie di obiettivi in termini di miglioramento della qualità del servizio e di incremento dei ricavi da traffico considerati *“raggiungibili anche a fronte di un adeguamento tariffario da approvarsi nel corso di vigenza dei prossimi contratti di servizio”*, così da garantire l’equilibrio economico – finanziario dei rapporti in essere;

EVIDENZIATO, inoltre che, in relazione a detti obiettivi, i piani economico-finanziari costruiti in relazione ai singoli contratti di servizio sottoscritti con le aziende del trasporto pubblico locale su gomma prevedono, per l’anno 2024 e per l’anno 2025, un incremento dei ricavi da traffico rispettivamente del 10% rispetto all’annualità precedente;

PRESO ATTO che, alla luce delle azioni conseguenti a quanto disposto dalla Giunta regionale con le sopra richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 738 del 12 dicembre 2022 e n. 150 del 24 marzo 2023 nonché al documento *“Declinazione degli impegni di cui agli articoli 13 e 19 del Contratto di servizio Regione Abruzzo/ Tua spa”* del 4 agosto 2023, si è dato corso ad un significativo aggiornamento degli impegni imposti alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico su gomma in materia di qualità dei servizi;

PRESO ATTO, in particolare, che, per effetto di detti impegni, nel corso del 2023, le imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico su gomma hanno posto in essere una serie di azioni migliorative dei servizi loro affidati, adeguandosi agli *standard* minimi loro imposti, specie con riguardo agli obblighi di commercializzazione e comunicazione all’utenza con la realizzazione e/o aggiornamento:

- dei propri siti *web*, attraverso i quali fornire informazioni sui servizi resi all’utenza quanto più complete e trasparenti;
- dei sistemi di acquisto informatici che consentono all’utenza di reperire più comodamente il titolo di viaggio;
- di carte dei servizi e certificazioni UNI EN ISO relative alla gestione per la qualità aziendale conforme alla 9001:2015; alla gestione ambientale (14001:2015) nonché alla gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (45001/2018);

TENUTO CONTO dell’art. 3, comma 1, della richiamata L.R. 23 luglio 1991, n. 40, ai sensi del quale gli adeguamenti, le modifiche e le revisioni delle tariffe hanno effetto dal 1° luglio dell’anno di competenza;

TENUTO CONTO, altresì, delle indicazioni da ultimo fornite in materia di adeguamenti tariffari dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella delibera ART n. 64 del 15 maggio 2024, recante *“Procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 201/2022, avviato con delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023. Conclusione del procedimento”* e, in particolare, nella misura 27;

CONSIDERATO che il tasso di inflazione programmato (T.I.P.) per il 2024, previsto dal Documento di Economia e Finanza (D.E.F.) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2024, è pari all’1,1% e che l’Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi (Indice F.O.I.), come risulta dal sito dell’ISTAT, ha registrato le seguenti variazioni percentuali nel periodo successivo all’ultimo adeguamento tariffario del 2016: 1,1% nel 2017; 1,1% nel 2018; 0,5% nel 2019; -0,3% nel 2020; 1,9% nel 2021; 8,1% nel 2022; 5,4% nel 2023;

RITENUTO di articolare la manovra di adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione prevedendo per i biglietti ordinari (oltre che per il supplemento autostradale – singola corsa), con decorrenza dal 1° luglio 2024, il recupero dell’inflazione complessiva (pari al 20,22%) relativa al periodo successivo all’ultimo provvedimento di adeguamento delle tariffe e stabilendo, per tutte le tipologie di abbonamento (oltre che per le tariffe dei bagagli e dei rimanenti supplementi autostradali), al fine di contenere, per quanto possibile, i costi a carico degli utenti pendolari, l’aumento del 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2024, e di un ulteriore 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2025;

EVIDENZIATO, pertanto, che la manovra di adeguamento delle tariffe è così strutturata:

- aumento nella misura del 20,22%, con decorrenza dal 1° luglio 2024, per tutte le tipologie di biglietto ordinario nei servizi urbani, suburbani e interurbani e nell’area metropolitana Chieti-Pescara di applicazione della tariffa “Unico”, oltre che per il supplemento autostradale – singola corsa;
- aumento nella misura del 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2024, per tutte le tipologie di abbonamento nei servizi urbani, suburbani e interurbani e nell’area metropolitana Chieti-Pescara di applicazione della tariffa “Unico”, oltre che per le tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali diversi dalla corsa singola;
- aumento nell’ulteriore misura del 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2025, per tutte le tipologie di abbonamenti nei servizi urbani, suburbani e interurbani e nell’area metropolitana Chieti-Pescara di applicazione della tariffa “Unico”, oltre che per le tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali diversi dalla corsa singola;
- arrotondamento al fine di evitare tariffe a cinque centesimi, è operato in difetto, se uguale o inferiore a € 0,05, ovvero in eccesso, se superiore a € 0,05;

PRESO ATTO che gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'adeguamento tariffario a partire dal 1° luglio, nel rispetto del quanto previsto all'art. 3, comma 1 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, sui ricavi da traffico delle aziende di Tpl, e quindi sui corrispettivi contrattualizzati, potranno essere valutati solo in esito al confronto PEF/CER di cui all'art. 7, comma 5 dei Contratti di Servizio;

CONSIDERATO che l'art. 60, comma 4, della L.R. 1/2011 prevede che *“gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”*;

RITENUTO, quindi, di confermare la validità del *“titolo di viaggio a tariffa agevolata”*, abbonamento mensile nominativo urbano (anche nell'area UNICO), suburbano e interurbano in favore degli utenti aventi ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO, inoltre, di confermare il titolo di viaggio a tariffa agevolata introdotto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 25 agosto 2016 in favore degli utenti residenti delle aree interne;

EVIDENZIATO che, in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 1998, n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere o non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all'art. 62, comma 2, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale, assicurando, in tal caso, la copertura della differenza tariffaria in favore delle aziende di trasporto pubblico locale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere della competente Commissione consiliare, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 luglio 1991, n. 40 e s.m.i., non comporta adeguamenti, modifiche e revisione di entità superiore al tasso di svalutazione nel periodo di riferimento;

VISTE le tabelle allegate A *“Tariffe minime per i trasporti pubblici urbani”*, B *“Tariffa unica per i servizi suburbani”*, C *“Tariffa unica regionale per servizi interurbani”*, D *“Supplementi autostradali servizi interurbani”*, E *“Tariffe bagagli”*, F *“Tariffa UNICO area metropolitana Chieti-Pescara”*, G *“Tariffa titolo 4x4”*, predisposte dal Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, contenenti le tariffe automobilistiche da applicare con decorrenza 1° luglio 2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **di adeguare** le tariffe del trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, prevedendo per i biglietti ordinari (oltre che per il supplemento autostradale – singola corsa), con decorrenza dal 1° luglio 2024, il recupero dell’inflazione complessiva (pari al 20,22%) relativa al periodo successivo all’ultimo provvedimento di adeguamento delle tariffe e stabilendo, per tutte le tipologie di abbonamento (oltre che per le tariffe dei bagagli e dei rimanenti supplementi autostradali), al fine di contenere, per quanto possibile, i costi a carico degli utenti pendolari, l’aumento del 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2024, e di un ulteriore 10%, con decorrenza dal 1° luglio 2025;
2. **di approvare** le tariffe dei servizi automobilistici del trasporto pubblico locale, con decorrenza dal 1° luglio 2024, come da allegate tabelle A “*Tariffe minime per i trasporti pubblici urbani*”, B “*Tariffa unica per i servizi suburbani*”, C “*Tariffa unica regionale per servizi interurbani*”, D “*Supplementi autostradali servizi interurbani*”, E “*Tariffe bagagli*”, F “*Tariffa UNICO area metropolitana Chieti-Pescara*”, G “*Tariffa titolo 4x4*”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di adottare, con successivo provvedimento, l’ulteriore adeguamento degli abbonamenti nei servizi urbani, suburbani e interurbani e nell’area metropolitana Chieti-Pescara di applicazione della tariffa “Unico”, oltre che delle tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali diversi dalle corse singole, con decorrenza dal 1° luglio 2025, secondo quanto stabilito al punto 1;
4. **di prendere atto** che gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione dell’adeguamento tariffario a partire dal 1° luglio, nel rispetto del quanto previsto all’art. 3, comma 1 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, sui ricavi da traffico delle aziende di Tpl, e quindi sui corrispettivi contrattualizzati, potranno essere valutati solo in esito al confronto PEF/CER di cui all’art. 7, comma 5 dei Contratti di Servizio;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali nelle quali è presente il servizio di trasporto pubblico urbano ed a tutte le aziende del trasporto pubblico locale interessate;
6. **di disporre** la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e degli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005005 UFFICIO PROGRAMMAZIONE E TARIFFE TPL**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Francesco Cotellessa
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Francesco Cotellessa
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
Alessandro Mucci
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
Emidio Primavera
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A02 Trasporti pubblici locali; Mobilità; Lavori pubblici; Difesa del suolo; Infrastrutture.
Umberto D'Annunziis
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Tabelle Tariffe A-G.pdf

Impronta AC4A56EA7B3847DBF863197E08DB8A28692BE55891FEA663604CD80E990C96E5



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - SEDE PESCARA
DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO
DPE005005 UFFICIO PROGRAMMAZIONE E TARIFFE TPL**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 26/06/2024 18:28:44
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO

Data: 26/06/2024 18:32:09
Nr. di serie certificato: 2022499533962917797